

L'Aquila, 22/10/2020

Circolare N. 105 Prot. n. 340
----------------------------------

**ALLE IMPRESE ASSOCIATE**  
**LORO SEDI**

**Oggetto: - Covid19, Guida per imprese edili su quarantena e altre casistiche; - Superbonus: referenti Territoriali Credit Agricole per ANCE.**

Si informano le imprese associate sulle ultime novità in materia di emergenza da Covid-19 e di Superbonus 110%, di seguito meglio specificate.

**Covid19: Guida per imprese edili su quarantena e altre casistiche**

Ance ha pubblicato una guida per le imprese edili per la gestione del rapporto di lavoro nel caso di quarantena del lavoratore ed altre casistiche derivanti dall'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19.

**Superbonus: referenti Territoriali Credit Agricole per ANCE**

Ance e Credit Agricole hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per rendere possibile, per le imprese del sistema Ance, la cessione dei crediti d'imposta relativi ad interventi di valorizzazione del patrimonio immobiliare.

E' possibile far riferimento alla struttura territoriale della Banca ed ai referenti cui rivolgersi per avviare le procedure di cessione dei crediti.

Per le imprese con un fatturato **inferiore a 5 milioni**, il referente sarà la *Direzione Retail*, ossia le Direzioni Regionali.

Le imprese di **maggiori dimensioni** (al di sopra di 5 milioni di fatturato), sarà la *Direzione Banca d'Impresa* il soggetto a cui rivolgersi.

Per eventuali chiarimenti potete contattare presso la nostra sede il Dott. Lorenzo Giacco e la Dott.ssa Morena Falancia.

Distinti saluti.

Il Direttore  
Lucio Cococchetta



All.1: Schema di sintesi quarantena e malattia;  
All.2: Accordo ANCE e CREDIT AGRICOLE;  
All.3: Lettera accettazione Accordo Ance-Credit Agricole;  
All.4: Coverage Territoriale Bdl CAI e RT.

LG/MF

**COVID - 19**  
**INDICAZIONI OPERATIVE**  
**PER LA CORRETTA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO**  
**NELLE DIVERSE CASISTICHE**

# **Guida per le imprese edili**

## **Ottobre 2020**

**A cura di Valeria Andretta, Michela Covre, Federica Fedeli e Francesca Ferrocchi**

*Direzione Relazioni Industriali - ANCE*

## **SOMMARIO**

<b>TIPOLOGIA DI TEST DIAGNOSTICI .....</b>	<b>4</b>
<b>CHI ESEGUE I TAMPONI .....</b>	<b>5</b>
<b>LE MISURE DI SALUTE PUBBLICA .....</b>	<b>6</b>
<b>GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO NELLA FASE <i>PRELIMINARE</i> AL TEST .....</b>	<b>7</b>
<b>GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO NELLA FASE <i>SUCCESSIVA</i> AL TEST .....</b>	<b>8</b>
<b>GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - CONTATTO STRETTO .....</b>	<b>9</b>
<b>GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - ESTERO .....</b>	<b>10</b>
<b>GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO – CIGO/CIGS/CIGD/ASO .....</b>	<b>12</b>
<b>GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO – QUARANTENA FIGLI MINORI DI 14 ANNI .....</b>	<b>14</b>
<b>GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO – GENITORI DI FIGLI MINORI CON DISABILITA' .....</b>	<b>16</b>
<b>GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO – LAVORATORI FRAGILI .....</b>	<b>17</b>
<b>GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO – LAVORATORI FRAGILI .....</b>	<b>18</b>
<b>FAQ .....</b>	<b>19</b>

## TIPOLOGIA DI TEST DIAGNOSTICI <sup>1</sup>

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>TEST MOLECOLARE (TAMPONE)</b></li> </ul>	<p>EVIDENZIA LA PRESENZA DI MATERIALE GENETICO (RNA) DEL VIRUS.</p> <p>E' IL TEST DI RIFERIMENTO PER LA DIAGNOSI DI SARS-COV-2 (È ATTUALMENTE IL PIÙ AFFIDABILE)</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>TEST ANTIGENICO (TAMPONE)</b></li> </ul>	<p>EVIDENZIA LA PRESENZA DI COMPONENTI (ANTIGENI) DEL VIRUS</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>TEST SIEROLOGICO TRADIZIONALE/RAPIDO</b></li> </ul>	<p>EVIDENZIA LA PRESENZA DI ANTICORPI CONTRO IL VIRUS</p>

<sup>1</sup> Cfr. [la Circolare ministeriale 29 settembre 2020](#)

## CHI ESEGUE I TAMPONI

- I TAMPONI POSSONO ESSERE EROGATI SOLO DA OPERATORI SPECIALIZZATI, CHE FANNO CAPO AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELLA ASL COMPETENTE PER TERRITORIO;
- L'ANALISI MOLECOLARE PER INFEZIONE DA SARS-CoV-2 VA ESEGUITA PRESSO I LABORATORI DI RIFERIMENTO REGIONALI E LABORATORI AGGIUNTIVI INDIVIDUATI DALLE REGIONI SECONDO LE MODALITÀ E LE PROCEDURE CONCORDATE CON IL LABORATORIO DI RIFERIMENTO NAZIONALE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ (ISS);
- I TAMPONI NON VENGONO EROGATI DAL NUMERO DI PUBBLICA UTILITÀ DEL MINISTERO DELLA SALUTE 1500, NÉ DIRETTAMENTE DAL MEDICO DI MEDICINA GENERALE (MMG) O DALLA GUARDIA MEDICA;
- SE IL MEDICO LO RITERRÀ OPPORTUNO, RICHIEDE TEMPESTIVAMENTE IL TEST DIAGNOSTICO E LO COMUNICA AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (DDP), O AL SERVIZIO PREPOSTO SULLA BASE DELL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE

## LE MISURE DI SALUTE PUBBLICA<sup>2</sup>

<p><b>A) QUARANTENA</b></p>	<p>MISURA CHE CONSISTE NELLA RESTRIZIONE DI MOVIMENTI PER LA DURATA DEL PERIODO DI INCUBAZIONE DI UNA PERSONA SANA (CONTATTO STRETTO) CHE È STATA ESPOSTA AD UN CASO COVID-19, CON L’OBIETTIVO DI MONITORARE I SINTOMI E ASSICURARE L’IDENTIFICAZIONE PRECOCE DEI CASI</p>
<p><b>B) ISOLAMENTO</b></p>	<p>MISURA CHE CONSISTE NEL SEPARARE QUANTO PIÙ POSSIBILE LE PERSONE AFFETTE DA COVID-19 DA QUELLE SANE AL FINE DI PREVENIRE LA DIFFUSIONE DELL’INFEZIONE, DURANTE IL PERIODO DI TRASMISSIBILITÀ</p>
<p><b>C) SORVEGLIANZA ATTIVA</b></p>	<p>MISURA DURANTE LA QUALE L’OPERATORE DI SANITÀ PUBBLICA PROVVEDE A CONTATTARE QUOTIDIANAMENTE, PER AVERE NOTIZIE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE, LA PERSONA IN SORVEGLIANZA</p>

<sup>2</sup> Circolare Ministero della Salute 12 ottobre 2020 – cfr comunicazione Ance del 14 ottobre 2020

**GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO NELLA FASE PRELIMINARE AL TEST****A) IN PRESENZA DI SINTOMATOLOGIA SOSPETTA  
RICONDUCEBILE AL COVID-19**

- riconoscimento dell'ordinario trattamento previdenziale e contrattuale di malattia previa certificazione di malattia rilasciata dal MMG;
- richiesta tempestiva, da parte del MMG, del test diagnostico con comunicazione al Dipartimento di Prevenzione (DdP), o al servizio preposto sulla base dell'organizzazione regionale

**B) IN ASSENZA DI SINTOMI RICONDUCEBILI AL COVID-19****1. In caso di test o di quarantena disposti dalla Autorità Sanitaria competente per:**

- "contatto stretto" con soggetti con infezione da SARS-CoV-2, confermato ed identificato dalle autorità sanitarie;
- rischio focolaio;
- casi previsti dal DPCM per ingresso dall'estero

E' riconosciuta l'equiparazione alla malattia ai fini del trattamento economico di riferimento, previa certificazione di malattia rilasciata dal MMG che riporti gli estremi del provvedimento dell'Autorità sanitaria italiana che ha dato origine alla quarantena.

**2. In caso di test effettuato su iniziativa individuale**

Non è riconosciuta l'equiparazione alla malattia ai fini del trattamento economico di riferimento, pertanto, per l'assenza dal lavoro (in attesa di ripetere il test su disposizione dell'Autorità sanitaria italiana), si farà ricorso a permessi, ferie e congedi previsti dalla normativa vigente, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva

Qualora sia possibile prestare l'attività lavorativa in modalità agile, non si determina la sospensione dell'attività lavorativa e, pertanto, non è riconosciuta l'equiparazione alla malattia ai fini del trattamento economico di riferimento

**GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO NELLA FASE SUCCESSIVA AL TEST**

CONDIZIONE SOGGETTIVA		MISURE DI SALUTE PUBBLICA	EFFETTI SUL RAPPORTO DI LAVORO
<b><u>POSITIVO</u></b>	POSITIVO SINTOMATICO	<i>isolamento</i>	<p><b>Malattia conclamata:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- no prestazione lavorativa (neanche in modalità agile)</li> <li>- ordinario trattamento previdenziale e contrattuale di malattia, previa certificazione di malattia rilasciata dal MMG</li> </ul>
	POSITIVO ASINTOMATICO	<i>isolamento</i>	<p><b>Se test disposto dalla Autorità Sanitaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- equiparazione alla malattia ai fini del trattamento economico di riferimento, previa certificazione di malattia rilasciata dal MMG che riporti gli estremi del provvedimento dell’Autorità sanitaria italiana che ha dato origine alla quarantena</li> </ul> <p><b>Se test effettuato su iniziativa individuale, in attesa di ripeterlo su disposizione dell’Autorità sanitaria italiana:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non è riconosciuta l’equiparazione alla malattia ai fini del trattamento economico di riferimento</li> <li>- si farà ricorso a permessi, ferie e congedi previsti dalla normativa vigente, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva</li> </ul> <p><i><u>In entrambi i casi, qualora sia possibile prestare l’attività lavorativa in modalità agile, non si determina la sospensione dell’attività lavorativa e, pertanto, non è riconosciuta l’equiparazione alla malattia ai fini del trattamento economico di riferimento</u></i></p>

## GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - CONTATTO STRETTO

CONDIZIONE SOGGETTIVA	MISURE DI SALUTE PUBBLICA	EFFETTI SUL RAPPORTO DI LAVORO
<b><u>CONTATTO<sup>3</sup> STRETTO</u></b>	<i>quarantena</i>	<p>E' riconosciuta l'equiparazione alla malattia ai fini del trattamento economico di riferimento, previa certificazione di malattia rilasciata MMG che riporti gli estremi del provvedimento dell'Autorità sanitaria italiana che ha dato origine alla quarantena.</p> <p><u><i>Qualora sia possibile prestare l'attività lavorativa in modalità agile, non si determina la sospensione dell'attività lavorativa e, pertanto, non è riconosciuta l'equiparazione alla malattia ai fini del trattamento economico di riferimento</i></u></p>

<sup>3</sup> Vedi FAQ n. 1

## GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - ESTERO

	CONDIZIONE SOGGETTIVA	MISURE DI SALUTE PUBBLICA	EFFETTI SUL RAPPORTO DI LAVORO
<b>ESTERO</b>	<p>Ingresso in Italia di lavoratore (assicurato in Italia) che, nei 14 giorni antecedenti, abbia soggiornato o transitato in Stati o territori di cui agli elenchi D, E, F dell'allegato 20 al DPCM 13.10.20.<sup>4</sup></p> <p>Sono escluse determinate fattispecie previste dal medesimo DPCM<sup>5</sup></p>	<p><b>quarantena</b> (disposta da Autorità sanitaria italiana)</p>	<p><u>Equiparazione alla malattia ai fini del trattamento economico di riferimento:</u></p> <p>permanenza domiciliare deve essere prescritta da operatore di sanità pubblica, seguendo un'apposita procedura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una volta avviata sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, l'operatore informa il MMG;</li> <li>- in caso di necessità della certificazione ai fini Inps per l'assenza dal lavoro, l'operatore rilascia una dichiarazione, indirizzata a</li> </ul>

<sup>4</sup> **Elenco D:** Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Romania, Ruanda, Repubblica di Corea, Thailandia, Tunisia, Uruguay.

**Elenco E:** Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco dell'Allegato 20 (A,B,C,D, F)

**Elenco F:** A decorrere dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana. A decorrere dal 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro. A decorrere dal 13 agosto 2020: Colombia.

<sup>5</sup> A condizione che non insorgano sintomi di COVID 19, **sono esclusi** gli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria.

Inoltre, a condizione che non insorgano sintomi di COVID 19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi di cui all'elenco F nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia, **sono esclusi**, tra gli altri:

- gli ingressi in Italia per una durata massima di 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza;
- gli ingressi in Italia per comprovati motivi di lavoro da parte di cittadini o residenti di uno Stato membro UE e degli altri Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C, D, salvo che nei 14 giorni antecedenti abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C;
- ai **lavoratori transfrontalieri** in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore.

*Direzione Relazioni Industriali*

			INPS, datore di lavoro e MMG, in cui attesta che per motivi di sanità pubblica il soggetto è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone date di inizio e fine.
<b>ESTERO</b>	Lavoratore assicurato in Italia e recatosi in un Paese estero, dove è stato oggetto di provvedimento di quarantena da parte delle competenti autorità del predetto Paese	<b>quarantena all'estero</b> (disposta da autorità competente di Paese straniero)	<p><u>Non prevista l'equiparazione alla malattia ai fini del trattamento economico di riferimento</u>, che si basa solo su un procedimento eseguito dalle preposte autorità sanitarie italiane<sup>6</sup></p> <p>Se non è possibile ricorrere al lavoro agile, per l'assenza dal lavoro si farà ricorso a permessi, ferie e congedi previsti dalla normativa vigente, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva</p>

<sup>6</sup> *messaggio INPS n. 3653/20, par. 4*

**GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO – CIGO/CIGS/CIGD/ASO**

CONDIZIONE SOGGETTIVA	MISURE DI SALUTE PUBBLICA	EFFETTI SUL RAPPORTO DI LAVORO
<p><u>CIGO/CIGS/CIGD/ASO</u><sup>7</sup></p>	<p>Lavoratore, <u>già sospeso dal lavoro a zero ore</u> con intervento di CIGO/ CIGD/ ASO, per cui sopraggiunge obbligo di quarantena a seguito di disposizione dell'autorità sanitaria</p>	<p><u>Non equiparabile alla malattia ai fini del trattamento economico di riferimento</u> stante il principio generale di prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull'indennità di malattia, valido anche in caso di quarantena.</p> <p>Pertanto, il rapporto di lavoro resta sospeso, con prosecuzione dell'intervento di CIGO/CIGS/CIGD/ASO</p>
	<p>Lavoratore, <u>già posto in quarantena dall'autorità sanitaria</u>, nel cui ufficio/reparto/ squadra o simili sopraggiunge sospensione dal lavoro <u>a zero ore</u>, con intervento di CIGO/CIGS/CIGD/ASO, <b><u>per la totalità del personale ivi addetto</u></b></p>	<p>Periodo di assenza dal lavoro <b>dalla data di inizio della sospensione in CIGO/CIGS/CIGD/ASO e fino al termine della quarantena</b> <u>non equiparabile alla malattia ai fini del trattamento economico di riferimento</u>, stante il principio generale di prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull'indennità di malattia, valido anche in caso di quarantena. Pertanto, il rapporto di lavoro resta sospeso, con intervento di CIGO/CIGS/CIGD/ASO</p>

<sup>7</sup> messaggio INPS n. 3653/20, par. 5 (che rinvia a messaggio INPS n. 1822/20)

Direzione Relazioni Industriali

<p><b><u>CIGO/CIGS/ CIGD/ASO<sup>8</sup></u></b></p>	<p>Lavoratore, <u>già posto in quarantena dall'autorità sanitaria</u>, nel cui ufficio / reparto/squadra o simili sopraggiunge <u>sospensione dal lavoro a zero ore</u>, con intervento di CIGO/CIGS/CIGD/ASO, <b><u>solo per una parte del personale ivi addetto</u></b></p>	<p><b><i>quarantena</i></b></p>	<p>Periodo di assenza dal lavoro per quarantena <b>interamente equiparabile alla malattia ai fini del trattamento economico di riferimento</b>, previa certificazione di malattia rilasciata dal MMG che riporti gli estremi del provvedimento dell'Autorità sanitaria italiana che ha dato origine alla quarantena</p>
	<p>Lavoratore <u>in riduzione di orario</u> con intervento di CIGO/CIGS/CIGD/AS, posto in quarantena dall'autorità sanitaria</p>	<p><b><i>quarantena</i></b></p>	<p>Periodo di assenza dal lavoro per quarantena <b>interamente equiparabile alla malattia ai fini del trattamento economico di riferimento</b>, previa certificazione di malattia rilasciata dal MMG che riporti gli estremi del provvedimento dell'Autorità sanitaria italiana che ha dato origine alla quarantena</p>

<sup>8</sup> *messaggio INPS n. 3653/20, par. 5 (che rinvia a messaggio INPS n. 1822/20)*

## GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO – QUARANTENA FIGLI MINORI DI 14 ANNI

CONDIZIONE SOGGETTIVA		MISURE DI SALUTE PUBBLICA	EFFETTI SUL RAPPORTO DI LAVORO
<b><u>QUARANTENA DI FIGLI MINORI DI 14 ANNI</u></b> <sup>9</sup>	<b>Figli conviventi</b> <sup>10</sup> minori di 14 anni, in quarantena disposta dalla ASL territorialmente competente per contatto verificatosi: - all'interno del plesso scolastico;	<b>quarantena del figlio</b>	Per i periodi compresi entro il 31/12/2020, possibilità di svolgere il <b>lavoro in modalità agile</b> per tutto o parte del periodo di quarantena del figlio.  Nel caso di <u>contatto avvenuto nell'ambito del plesso scolastico</u> <sup>11</sup> , nella sola ipotesi in cui non sia possibile il lavoro agile e comunque in alternativa a tale modalità, è possibile la fruizione (solo a giorni e non ad ore) da parte del lavoratore, alternativamente all'altro genitore, per tutto o parte del periodo di quarantena del figlio, dello specifico <b>congedo straordinario</b> , con riconoscimento, in luogo della retribuzione, di un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa <sup>12</sup>

<sup>9</sup> Cfr. D.L. nn. 111/20 e 104/20 e s.m.i. - Circolare INPS n. 116/20

<sup>10</sup> Con residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore o convivenza desunta dal provvedimento di affidamento o di collocamento.

<sup>11</sup> Dal tenore letterale della disposizione di legge, e fatte salve eventuali successive comunicazioni da parte dell'Inps, il diritto al congedo straordinario sembrerebbe limitato a questa fattispecie.

<sup>12</sup> In caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, le giornate di congedo successive alla cessazione o sospensione non sono indennizzabili. La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto (considerate anche proroghe del provvedimento o nuovi provvedimenti emessi per lo stesso oppure per altro figlio convivente dalla stessa Asl competente). Nel caso di più provvedimenti, per periodi parzialmente sovrapposti e relativi allo stesso o ad altri figli, per ogni giorno di sovrapposizione è corrisposta un'unica indennità. Il congedo è compatibile con: malattia dell'altro genitore; congedo di maternità/paternità dell'altro genitore per altro figlio; ferie dell'altro genitore; aspettativa non retribuita dell'altro genitore; condizione di "fragilità" dell'altro genitore; permessi e congedi ex lege n.104/92 fruiti dall'altro genitore, anche per lo stesso figlio; patologia invalidante dell'altro genitore. Il congedo è incompatibile con: la contemporanea fruizione del congedo per quarantena dell'altro genitore per lo stesso figlio; la contemporanea fruizione del congedo parentale dell'altro genitore per lo stesso figlio; la contemporanea fruizione di riposi giornalieri della madre o del padre di cui agli articoli 39 e 40 del D.lgs. n. 151/2001;cessazione del rapporto di lavoro o dell'attività lavorativa dell'altro genitore; la fruizione dell'altro genitore di strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, quali CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario, CISOA, NASpl e DIS-COLL (sussiste compatibilità invece in caso di sola riduzione di orario di lavoro); la contemporanea fruizione del lavoro agile del genitore richiedente o dell'altro genitore per lo stesso figlio; part-time o lavoro intermittente dell'altro genitore.

*Direzione Relazioni Industriali*

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base;</li> <li>- nell'ambito di attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati;</li> <li>- all'interno di strutture per lezioni musicali e linguistiche</li> </ul>		<p>Per i giorni in cui un genitore fruisce delle predette misure, o svolge anche ad altro titolo lavoro in modalità agile o comunque non svolge attività lavorativa, l'altro genitore può chiederne la fruizione in contemporanea solo nel caso in cui sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle medesime misure</p>
--	---	--	--

**GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO – GENITORI DI FIGLI MINORI CON DISABILITA’**

CONDIZIONE SOGGETTIVA		MISURE DI SALUTE PUBBLICA	EFFETTI SUL RAPPORTO DI LAVORO
<u>GENITORI CON FIGLI MINORI CON DISABILITA’</u>	Genitore di almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della L. n. 104/1992	-	Fino al 30 giugno 2021, è riconosciuto lo svolgimento delle prestazioni in modalità di lavoro agile, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica

**GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO – LAVORATORI FRAGILI**

CONDIZIONE SOGGETTIVA	MISURE DI SALUTE PUBBLICA	EFFETTI SUL RAPPORTO DI LAVORO
<p><b>LAVORATORI FRAGILI</b><sup>13</sup></p>	<p>Lavoratori dipendenti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori disabili gravi ex art. 3, comma 3, legge n. 104/92</p>	<p><i>sorveglianza precauzionale (fino al 15/10/2020)</i></p>
		<p>Il periodo di assenza dal lavoro è equiparato al ricovero ospedaliero, ai fini della relativa indennità di degenza, su prescrizione delle competenti autorità sanitarie, nonché del medico di assistenza primaria.</p> <p>Prescritto il divieto di monetizzare le ferie non fruita a causa delle suddette assenze dal lavoro.</p> <p><b>Per il periodo intercorrente tra il 16/10/2020 e il 31/12/2020</b> tali lavoratori svolgono di norma il <b>lavoro in modalità agile</b>, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto.</p> <p><u>In tali casi non è riconosciuta l'equiparazione alla malattia ai fini del trattamento economico di riferimento</u></p>

<sup>13</sup> Cfr. D.L. nn. 18/20 e 104/20 e s.m.i. - Messaggio INPS n. 3653/20

**GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO – LAVORATORI FRAGILI**

<b>CONDIZIONE SOGGETTIVA</b>		<b>MISURE DI SALUTE PUBBLICA</b>	<b>EFFETTI SUL RAPPORTO DI LAVORO</b>
<b><u>LAVORATORI FRAGILI</u></b>	Lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria.	-	Fino al 31/12/2020 è riconosciuto il diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile se compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa

## FAQ

## 1) COSA SI INTENDE PER “CONTATTO STRETTO”?

R Il “Contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato di COVID-19, è definito come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.

2)	<b>COSA SI INTENDE PER “CONTATTO STRETTO” IN AMBITO DI TRENI, AEREI O ALTRI MEZZI DI TRASPORTO?</b>
R	<p>Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso confermato COVID-19 nell’ambito di treni, aerei o altro mezzo di trasporto, è definito come “una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto”.</p> <p>Gli operatori sanitari, inoltre, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.</p>
3)	<b>SONO STATO IDENTIFICATO COME UN “CONTATTO STRETTO” DI CASO CONFERMATO COVID-19 MA HO EFFETTUATO UN TAMPONE (O UN ALTRO TIPO DI TEST) CON ESITO NEGATIVO, POSSO EVITARE O FINIRE PRIMA LA QUARANTENA?</b>
R	<p>No. Nel caso in cui si venga identificati come “contatto stretto” di caso confermato COVID-19, nessun test con esito negativo permette di essere esonerati dal sottoporsi ad un periodo di quarantena nei <b>14 giorni</b> successivi alla data di esposizione oppure ad un periodo di quarantena di <b>10 giorni</b> dall’ultima esposizione con un <b>test antigenico o molecolare negativo</b> effettuato il decimo giorno.</p>
4)	<b>QUANDO E COME SI ESCE DA ISOLAMENTO E DA QUARANTENA?</b>
R	<p>Come chiarito anche dal Ministero della Salute con la circolare del 12.10.20, è necessario il rispetto delle seguenti disposizioni:</p> <p><u>Casi positivi asintomatici</u>: possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (<b>10 giorni + test</b>);</p> <p><u>Casi positivi sintomatici</u>: possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (<b>10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test</b>);</p>

	<p><u>Casi positivi a lungo termine:</u> in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento <b>dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi</b>. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).</p> <p><u>Contatti stretti asintomatici:</u> devono osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso; oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.</p> <p><u>Si ritiene che per i lavoratori provenienti dall'estero soggetti a quarantena, la durata di 14 gg della stessa non sia riducibile.</u></p>
<b>5)</b>	<b><i>COSA SI DEVE FARE AL TERMINE DELLA QUARANTENA PER RIENTRARE A LAVORO?</i></b>
<b>R</b>	<p>Al termine del periodo di quarantena, se non sono comparsi sintomi, la persona può rientrare al lavoro ed il periodo di assenza risulta coperto dal certificato.</p> <p>Qualora durante il periodo di quarantena la persona dovesse sviluppare sintomi, il Dipartimento di Sanità Pubblica, che si occupa della sorveglianza sanitaria, provvederà all'esecuzione del tampone per la ricerca di SARS-CoV-2. In caso di esito positivo dello stesso bisognerà attendere la guarigione clinica ed eseguire un test molecolare dopo almeno 3 giorni senza sintomi. Se il test molecolare risulterà negativo la persona potrà tornare al lavoro, altrimenti proseguirà l'isolamento.</p>
<b>6)</b>	<b><i>È POSSIBILE RICEVERE LA RICETTA DEL PROPRIO MEDICO CURANTE VIA MAIL O CON MESSAGGIO SUL CELLULARE?</i></b>
<b>R</b>	<p>Sì. Con l'Ordinanza del 19 Marzo 2020 è consentito ottenere dal proprio medico curante il "Numero di Ricetta Elettronica" senza più la necessità di ritirare fisicamente il promemoria cartaceo. Con la circolare del 14 maggio 2020 è consentito l'uso della ricetta elettronica anche per i medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope e dei medicinali per la terapia del dolore.</p> <p>Il medico può:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ trasmettere il promemoria in allegato a messaggio di posta elettronica certificata (PEC) o elettronica ordinaria (PEO);</li> </ul>

*Direzione Relazioni Industriali*

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ comunicare il Numero di Ricetta Elettronica tramite comunicazione telefonica o SMS o applicazioni che consentano lo scambio di messaggi e immagini.</li> </ul> <p>Il farmacista, una volta acquisito il Numero di Ricetta Elettronica e il codice fiscale riportato sulla Tessera Sanitaria dell'assistito, provvede all'erogazione del farmaco richiesto.</p>
<b>7)</b>	<b><i>E' PREVISTO L'OBBLIGO DI VISITA DAL MEDICO COMPETENTE DOPO 60 GG DI MALATTIA PER COVID-19?</i></b>
<b>R</b>	Si. Le procedure CNCPT, in linea con il Protocollo Confederale, hanno stabilito che il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischio e <u>comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.</u>
<b>8)</b>	<b><i>COME CI SI DEVE COMPORARE IN CASO DI "CONTATTI STRETTI DI CONTATTI STRETTI DI CASO POSITIVO"?</i></b>
<b>R</b>	Qualora non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso positivo, il Ministero della Salute raccomanda di non prevedere quarantena né l'esecuzione di test diagnostici, a meno che il contatto stretto del caso positivo non risulti successivamente positivo a sua volta o nel caso in cui le Autorità sanitarie ritengano opportuno uno screening di comunità.
<b>9)</b>	<b><i>L'EQUIPARAZIONE DELLA QUARANTENA ALLA MALATTIA VALE ANCHE AI FINI DEL CALCOLO DEL COMPORTO?</i></b>
<b>R</b>	La norma di legge che equipara il periodo trascorso in quarantena a malattia, dispone espressamente che tale periodo non è computabile ai fini del periodo di comporato (art. 26, comma 1 del D.L. n. 18/2020 e s.m.i).

<b>10)</b>	<b>PER QUALE CATEGORIA DI LAVORATORI OPERA L'EQUIPARAZIONE DELLA QUARANTENA ALLA MALATTIA?</b>
<b>R</b>	L'equiparazione di applica soltanto ai lavoratori dipendenti del settore privato, con esclusione, quindi, dei lavoratori iscritti alla gestione separata istituita presso l'INPS <sup>14</sup> .
<b>11)</b>	<b>IN CASO DI LOCKDOWN TERRITORIALI, IL LAVORATORE HA DIRITTO ALLA TUTELA PREVISTA PER LA QUARANTENA?</b>
<b>R</b>	In tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di <u>autorità amministrative locali</u> che dispongano, quale misura di contenimento della diffusione del virus, il divieto di allontanamento dei cittadini da un determinato territorio, qualora ciò impedisca di fatto a un soggetto di svolgere la propria attività lavorativa non è possibile applicare la tutela prevista per la quarantena, ossia l'equiparazione alla malattia ai fini del trattamento economico di riferimento, poiché quest'ultima si basa su un provvedimento dell'operatore di sanità pubblica. <sup>15</sup>
<b>12)</b>	<b>LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN MODALITÀ AGILE PER I GENITORI LAVORATORI DIPENDENTI IL CUI FIGLIO CONVIVENTE, MINORE DI ANNI QUATTORDICI, È STATO SOTTOPOSTO A QUARANTENA, PUÒ ESSERE COMUNICATA CON LA PROCEDURA "SEMPLIFICATA"?</b>
<b>R</b>	Sì. La comunicazione "semplificata" può essere utilizzata sino alla data del 31 dicembre 2020, salvo poi dover procedere alla comunicazione "standard" per tutte le comunicazioni successive a tale data. Pertanto, sia le nuove attivazioni, sia le prosecuzioni dello svolgimento della modalità agile oltre la data del 31 dicembre 2020 dovranno essere eseguite con le modalità e i termini previsti dagli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.

<sup>14</sup> *mess INPS n. 2584/2020, par. 1*

<sup>15</sup> *messaggio INPS n. 3653/20, par. 3*

Mitt.  
**Crédit Agricole Italia S.p.A.**  
Via Università, 1  
43121 Parma

Spett.le  
**Associazione Nazionale Costruttori Edili**  
Via Giuseppe Antonio Guattani, 16  
00161 - Roma

Parma, 13/08/2020

**Oggetto: Accordo**

Egredi signori, facendo seguito alle intese pregresse, con la presente Vi comunichiamo la nostra proposta per la sottoscrizione di un Accordo.

\*\*\*\*\*

**PROTOCOLLO DI INTESA**  
tra

**Associazione Nazionale Costruttori Edili**, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Antonio Guattani, n. 16 - 00161 (Roma), Codice Fiscale 8004110586 nella persona del Presidente, sig. Gabriele Buia, domiciliato per la carica presso la sede legale (Di seguito denominata "**ANCE**")

e

**Crédit Agricole Italia S.p.A.** - Sede Legale Via Università, 1 - 43121 Parma. Capitale Sociale euro 979.232.540,00 i.v. - Iscritta al Registro Imprese di Parma, Codice Fiscale n. 02113530345, aderente al Gruppo IVA Crédit Agricole Italia, Partita Iva n. 02886650346. Codice ABI 6230.7. Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5435. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Capogruppo del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 6230.7 - soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Crédit Agricole S.A., (di seguito denominata "**Banca**")  
(di seguito ANCE e la Banca sono congiuntamente definite "**Parti**" e ciascuna di esse, singolarmente, una "**Parte**")

**PREMESSO CHE**

- A) ANCE è una associazione di rappresentanza e assistenza del comparto edilizio-costruttivo italiano con diffusione sul territorio nazionale, ove è presente con strutture regionali e territoriali, e rappresenta le imprese edili ad essa associate (di seguito "**Imprese Associate ANCE**");
- B) ANCE opera nel settore delle opere pubbliche, dell'edilizia abitativa, dell'edilizia commerciale industriale e della promozione edilizia ed attua politiche tese a valorizzare il patrimonio edilizio, al contempo consentendo al settore di appartenenza di emergere e consolidarsi, anche nell'ottica di portare un accrescimento del patrimonio complessivo del Paese;
- C) la Banca è un istituto di credito avente dimensione internazionale e forte vocazione territoriale, animata dallo spirito di sostegno ad imprese e privati in relazione alle rispettive necessità di accesso al credito;
- D) la crisi economica generata dalla pandemia globale da "Covid-19" ha generato un forte impatto sul fatturato delle aziende, con conseguenze in termini di calo degli investimenti ed incremento del fabbisogno di liquidità; il Gruppo bancario Crédit Agricole Italia ha manifestato l'intenzione di attivare una serie di interventi a favore delle imprese per favorire la ripresa economica, il rilancio delle attività e la tenuta del livello occupazionale;

- E) in ragione delle disposizioni all'art. 121, n. 1 lett. b) D.L. 34 del 19/05/2020 (di seguito per brevità denominato "**Decreto Rilancio**", così come convertito in L. 77/2020) e delle ulteriori disposizioni attuative ed operative ad esso connesse e correlate, è data facoltà ai proprietari di immobili (così come ad altri soggetti, laddove aventi titolo su immobili) di effettuare lavori di recupero del patrimonio edilizio esistente a fronte di una valorizzazione del medesimo in termini di efficienza energetica e antisismica beneficiando di un contributo di imposta di entità variabile in ragione della tipologia di intervento effettuato (di seguito "**Credito di Imposta**"); in particolare, ai sensi della predetta normativa è data facoltà di reperire la provvista necessaria a sostenere finanziariamente i lavori stessi tramite attività di cessione del relativo contributo d'imposta, nei limiti e secondo le modalità previsti dalla legge;
- F) la Banca, tenuto conto di quanto rappresentato alle Premesse D) ed E), si è dichiarato disponibile ad entrare a far parte degli istituti attivi nella filiera operante nell'acquisto dei Crediti di Imposta, così fornendo un miglior servizio alla propria clientela;
- G) ANCE e la Banca riconoscono l'importanza di una collaborazione reciproca, finalizzata, inter alia, a supportare lo sviluppo delle Imprese Associate ANCE di tempo in tempo ritenute dalla Banca meritevoli, alle condizioni e termini meglio disciplinati dal presente protocollo di intesa non vincolante (di seguito "**Accordo**");

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti convengono quanto segue:

#### **Articolo 1 – Obiettivi**

Le Parti, con il presente Accordo si dichiarano disponibili ad avviare una collaborazione, nel rispetto della normativa applicabile, delle politiche aziendali e dei limiti statutari ed istituzionali di ciascuna Parte, al fine di favorire le reciproche sinergie nello studio e ricerca di soluzioni – in funzione delle sfere di competenza di ciascuna Parte e delle rispettive missioni aziendali – in favore delle Imprese Associate ANCE, anche legate alle opportunità nascenti dalla normativa riguardante il Credito di Imposta.

#### **Articolo 2 – Azioni e iniziative**

La Banca, in relazione a tutto quanto indicato nelle premesse al presente Accordo ed al precedente art. 1, si impegna a mettere a disposizione delle Imprese Associate ANCE una serie di soluzioni dedicate allo sviluppo dell'attività delle stesse (anche in armonia con le indicazioni del Decreto Rilancio, così come precisate nella citata Legge di conversione) volta a consentire il recupero del patrimonio edilizio, architettonico ed urbanistico italiano, anche introducendo innovazioni tecnologiche e misure di maggiore efficienza strutturale ed energetica in relazione agli edifici esistenti e di futura edificazione.

Ai fini di quanto sopra, la Banca intende mettere a disposizione delle Imprese Associate ANCE le iniziative di seguito dettagliate:

- svolgere un ruolo di supporto al tessuto produttivo per sostenere gli investimenti ed il circolante, fungendo da "veicolo" per garantire la liquidità necessaria a supportare le aziende che dovranno realizzare interventi di efficientamento energetico e/o sismico;
- effettuare attività di consulenza e supporto alle Imprese Associate ANCE in materia di accesso al credito, incluse forme di credito agevolato che tempo per tempo possano emergere anche in ambito nazionale o comunitario, ed effettuare specifiche analisi nei confronti delle Imprese Associate ANCE stesse volte alla formulazione di soluzioni creditizie dedicate a finanziare l'avviamento dei cantieri (cd. "finanziamenti ponte", che saranno regolati a condizioni e termini – incluse le eventuali evidenze tecnico documentali che la Banca riterrà necessario acquisire – da definirsi in sede di specifica concessione);
- rendere liquidi i Crediti di Imposta acquisiti dalle imprese tramite il metodo dello "sconto in fattura" acquistando direttamente tali Crediti d'Imposta (ferma restando la capacità di assorbimento di tali crediti, sulla base delle concrete disponibilità della banca di tempo in tempo), mettendo a disposizione un'offerta di condizioni economiche specificamente dedicati alle Imprese Associate ANCE. La Banca opererà affinché il valore di acquisto dei Crediti d'Imposta sia pari al corrispettivo contrattuale esposto in fattura inerente l'intervento agevolato i cui costi, principali e accessori, rientrano nell'aliquota del 110% (centodieci per cento), fermo restando che la predetta misura del corrispettivo di cessione potrà subire modifiche in base (i) alle variazioni inerenti i tassi di interesse tempo per tempo applicabili all'approvvigionamento di risorse finanziarie bancarie e

(ii) alle effettive condizioni a carico della Banca per l'utilizzo del credito fiscale riguardante i Crediti d'Imposta, così come sarà disciplinato in via definitiva ai sensi dei provvedimenti normativi di prossima emanazione. Per la cessione dei crediti derivanti da interventi non agevolati con l'aliquota del 110% (centodieci per cento), invece, il relativo prezzo di acquisto sarà regolato da un successivo addendum al presente Accordo;

- finanziamenti a medio-lungo termine che potranno essere abbinati alle misure previste dal cd. "Decreto Liquidità" (D.L. 23/2020, così come convertito in L. 40/2020) in materia di accesso al Fondo Centrale di Garanzia e di rilascio da parte di SACE S.p.A. della garanzia denominata "Garanzia Italia";
- ai fini della valutazione della solidità economica, patrimoniale e finanziaria delle singole Imprese Associate ANCE e/o della validità del progetto di sviluppo immobiliare presentato alla Banca ai fini di verifica di disponibilità di quest'ultima a fornire supporto finanziario, la Banca stessa potrà considerare, in aggiunta alle valutazioni discrezionali ed indipendenti dalla stessa effettuate, i risultati del sistema di analisi realizzato da Ance, in collaborazione con la società di consulenza Modefinance S.r.l., denominato "Ti Accompagno In Banca"; le Parti precisano che tale sistema di analisi è da qualificarsi alla stregua di un elemento aggiuntivo rispetto alle valutazioni ordinariamente effettuate dalla Banca anche ai fini dell'accesso alle misure di sostegno attualmente in vigore ai sensi del cd. "Decreto Liquidità" in materia di accesso ad operazioni di finanziamento garantite dal Fondo Centrale di Garanzia o dalla Garanzia Italia emessa da Sace S.p.A.;
- operazioni di leasing, attraverso la società prodotto Crédit Agricole Leasing Italia S.r.l., che sostiene le iniziative green sul territorio italiano destinate alla produzione di energia rinnovabile, come impianti eolici, fotovoltaici, centrali idroelettriche, e impianti a biomassa e biogas;
- effettuare le attività di acquisto dei Crediti di Imposta avvalendosi delle funzionalità tecniche delle piattaforme appositamente sviluppate e fornite da controparti di comprovata esperienza, convenzionate con ANCE ed approvate dalla Banca stessa, inclusive peraltro di funzioni di supporto di natura tecnico amministrativa riguardanti la gestione di documentazione di certificazione e asseverazione riguardante i Crediti di Imposta stessi. Il costo dei servizi offerti dalle predette piattaforme sarà a carico dei soggetti cedenti, fermo restando che le condizioni del presente Accordo sono riservate soltanto alle Imprese Associate ANCE che addivengano al perfezionamento di cessioni del Credito d'Imposta con la Banca mediante l'utilizzo delle già citate piattaforme.

Inoltre, ad ulteriore supporto delle finalità e delle proposte sopra descritte, con riferimento a iniziative legate al tema dello sviluppo sostenibile e del rispetto dell'ambiente, la Banca promuove le seguenti iniziative:

- costituzione di un plafond specifico, a condizioni agevolate, dedicato ad affiancare le aziende orientate allo sviluppo della "cd. Green Economy" sostenendo le imprese virtuose che investono nel green e nella cd. "economia circolare".
- supporto delle imprese che abbiano avviato riorganizzazione dei processi produttivi ed il contenimento dei consumi attraverso l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili quali fotovoltaico, idroelettrico, biomasse ed eolico (prodotto "Energicamente Business");
- supporto ai clienti privati per interventi di riqualificazione energetica degli edifici fino all'importo di Euro 75.000,00 per l'installazione di impianti o soluzioni per la produzione energetica o di acqua calda da fonti rinnovabili, per il miglioramento dell'isolamento termico dell'edificio, per la sostituzione di impianti di riscaldamento e raffreddamento con soluzioni tecnologiche maggiormente efficienti (prodotto "Energicamente Gran Prestito");
- concessione di mutui casa a condizioni agevolate per l'acquisto di immobili aventi classe energetica virtuosa (classe energetica A o B) oppure per ristrutturazione con miglioramento dell'efficienza energetica di 2 classi o del 30% (prodotto "Mutuo Crédit Agricole");
- sviluppo di operazioni di factoring per il sostegno ai fornitori;
- proposta di soluzioni di natura assicurativa attraverso le società del Gruppo Crédit Agricole Creditor Insurance e Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. che consentano di proteggere l'attività di impresa e tutelare l'equilibrio finanziario, contribuendo alla continuità dell'attività di impresa in caso di imprevisti.

(Per i dettagli dei prodotti sopra descritti si rimanda alla documentazione di trasparenza bancaria tempo per tempo rilasciata dalla Banca e reperibile, tra l'altro, nell'apposita sezione del proprio sito internet).

Per il perseguimento delle finalità di cui al presente Accordo, in linea con quanto previsto all'art. 1 che precede, le Parti condividono di sviluppare una collaborazione fra di esse, anche derivante da approfondimenti di natura tecnica ed economica, con scambio di documenti e informative reciproche nell'ambito della materia relativa agli incentivi per la

riqualificazione del patrimonio immobiliare (fermo restando in ogni caso quanto previsto al successivo art. 11), eventualmente da effettuarsi tempo per tempo sulle diverse declinazioni che il Credito di Imposta assumerà in concreto anche in relazione a modifiche e aggiornamenti introdotti dagli enti ed amministrazioni competenti (nei limiti di attribuzione anche derivanti da direttive interne e policies). In particolare, le Parti concordano di sin da ora di costituire, a fini di sviluppo dell'Accordo, un gruppo di lavoro condiviso con cui a) assicurare il coordinamento e il monitoraggio delle attività oggetto del presente Accordo e b) individuare eventuali ulteriori azioni utili al raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo.

Il suddetto gruppo di lavoro condiviso potrà essere convocato in ogni momento su iniziativa di ciascuna Parte al fine di valutare o discutere singole iniziative e modalità di avanzamento o sviluppo di attività oggetto del presente Accordo; resta inteso che in nessun caso la Banca, con la firma dell'Accordo, potrà essere ritenuta impegnata alla costituzione di un proprio team dedicato allo sviluppo delle attività in esame.

Le Parti, anche tramite il gruppo di lavoro condiviso di cui sopra, si impegnano a pianificare incontri ed appuntamenti dedicati alla promozione dell'Accordo, anche mediante l'ausilio delle entità territoriali di ANCE, attraverso i quali confrontarsi con le Imprese Associate ANCE al fine di promuovere prodotti e soluzioni finanziarie dedicati al settore edile, definendo congiuntamente le modalità di comunicazione e tenendo in considerazione anche la pianificazione di attività tempo per tempo organizzata da ANCE nei confronti dei propri associati. ANCE si impegna, in generale, a realizzare le condizioni per favorire l'incontro tra i referenti territoriali, al fine di favorire la conoscenza delle rispettive strutture operanti sul territorio per agevolare lo sviluppo dell'Accordo. È fin d'ora espressamente pattuito che soltanto la Banca avrà facoltà, nel rispetto della normativa di trasparenza bancaria vigente, di effettuare comunicazioni informative in merito alle caratteristiche dei prodotti bancari offerti, così come ogni altra attività che possa essere qualificata come promozione, collocamento di prodotti bancari o finanziari.

Le Parti concordano espressamente che il presente Accordo non costituisce alcuna obbligazione in capo alle Parti e non comporta alcun obbligo di adesione di una Parte alle iniziative di natura finanziaria, o altre tipologie di iniziative proposte da alcuna delle altre Parti. Ciascuna Parte assumerà pertanto ogni decisione in piena autonomia, svolgerà le analisi e le valutazioni nella propria esclusiva discrezionalità e, pertanto, nessuna delle Parti potrà essere ritenuta responsabile nei confronti dell'altra Parte per le decisioni assunte e, eventualmente, per le modalità di realizzazione di ciascuna iniziativa.

### **Articolo 3 – Decorrenza e durata**

Il presente Accordo si intenderà efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione ed avrà durata fino al giorno 31/12/2021. Il presente Accordo si rinnova tacitamente di anno in anno salvo recesso di una delle Parti, ai termini ed alle condizioni di cui al successivo art. 5.

### **Articolo 4 – Rapporti tra le Parti**

Il presente Accordo non comporta alcun vincolo di esclusiva per le Parti che restano, pertanto, libere di sottoscrivere accordi analoghi al presente con altri soggetti, fatti salvi eventuali vincoli di esclusiva che dovessero essere concordati tra le Parti, in relazione a specifiche forme di collaborazione.

Con il presente Accordo, le Parti non hanno inteso creare tra loro alcun rapporto di agenzia, joint venture societaria, consorzio, o altro. Nessuna Parte potrà utilizzare, totalmente o parzialmente, il nome dell'altra Parte o uno qualsiasi dei suoi marchi o nomi commerciali, senza il preventivo consenso scritto della relativa Parte, fatti salvi ulteriori diversi accordi tra le Parti, in relazione a specifiche forme di collaborazione di cui al precedente articolo 2.

### **Articolo 5 – Recesso**

Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Accordo in qualunque momento mediante comunicazione scritta da inviarsi all'altra Parte.

Lo scioglimento del presente Accordo non produrrà alcun effetto sulle attività eventualmente in corso di esecuzione al momento della cessazione, che resteranno regolate, per quanto di ragione, dal presente Accordo e/o dalle ulteriori intese raggiunte, al fine di garantire la continuità nelle attività intraprese. Nel caso di recesso, gli eventuali impegni già assunti dalle Parti ai sensi di specifici accordi dovranno, quindi, essere portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

### **Articolo 6 – Modifiche**

Le Parti possono concordare eventuali modifiche al presente Accordo. Le modifiche dovranno avere necessariamente forma scritta e dovranno essere approvate da ciascuna Parte.

#### **Articolo 7 – Assenza di corrispettivi, Spese ed Oneri**

Il presente Accordo non prevede oneri finanziari, né diritto a prestazioni di natura corrispettiva, a carico delle Parti. Resta inteso che qualora venissero sottoscritti fra le Parti contratti specifici o ulteriori convenzioni in relazione a singole e specifiche forme di collaborazione, tali contratti o convenzioni potranno disciplinare la presenza di eventuali oneri e corrispettivi a carico delle Parti.

Ciascuna Parte terrà a proprio carico eventuali spese ed oneri sostenuti per la conclusione ed attuazione del presente Accordo, ivi inclusi quelli afferenti eventuali collaboratori o consulenti, salvo diverse pattuizioni scritte tra le Parti. Conseguentemente, ciascuna delle Parti non potrà essere ritenuta responsabile dei costi sostenuti o delle obbligazioni assunte dalle altre Parti.

La cessazione del presente Accordo per qualunque causa non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento, a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura (ivi inclusi danni, costi od oneri), in favore di alcuna delle Parti.

#### **Articolo 8 – Trattamento fiscale**

Il presente Accordo è soggetto, solo in caso d'uso, ad imposta di registro misura fissa ai sensi dell'art. 4 della Tariffa – Parte seconda del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

#### **Articolo 9 – Dichiarazioni ai sensi del D.Lgs. 231/2001**

ANCE dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. 231/2001, nonché di aver appreso che la Banca, in ottemperanza al decreto stesso, ha adottato un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, reperibile sul sito internet <http://gruppo.credit-agricole.it>, che può essere richiesto, in qualsiasi momento, all'indirizzo di posta elettronica certificata [segreteria generale@pec.credit-agricole.it](mailto:segreteria generale@pec.credit-agricole.it) oppure all'indirizzo di posta elettronica ordinaria [CU07869CARIPARMA@credit-agricole.it](mailto:CU07869CARIPARMA@credit-agricole.it).

ANCE dichiara, altresì, di aver preso visione e, pertanto, di conoscere il contenuto del documento denominato Codice Etico e della Carta Etica del gruppo Crédit Agricole, adottati dalla Banca e dalle società di appartenenza del proprio gruppo e reperibili sul sito internet <http://gruppo.credit-agricole.it>.

ANCE si impegna ad osservare e rispettare, nonché a far osservare e rispettare ai suoi ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori di qualunque genere, le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni e modificazioni, nonché tutte le disposizioni di legge ivi richiamate e quelle comportanti una responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del citato decreto.

ANCE si impegna a non assumere – e a far sì che i suoi ausiliari, dipendenti e/o collaboratori di qualunque genere non assumano – comportamenti che possano confliggere con i principi della Carta Etica del gruppo Crédit Agricole e del Codice Etico del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia.

ANCE, nei limiti in cui l'attività da esso svolta rilevi ai fini della possibile commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, dichiara di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali comportanti una responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del citato decreto, avendo adottato procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati.

L'inadempimento, da parte di ANCE, a tali obblighi nonché la commissione e/o il tentativo di commissione di uno degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001, posto in essere dallo stesso o dai propri dipendenti o collaboratori che vengano in contatto con la Banca o con una società appartenente al Gruppo Crédit Agricole nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo, costituirà grave inadempimento di ANCE, legittimando di conseguenza la Banca a risolvere immediatamente il Accordo medesimo ex art. 1456 cod. civ. dandone semplicemente comunicazione scritta, fermo restando il diritto della Banca al risarcimento del danno eventualmente subito.

In ogni caso, l'eventuale tolleranza dell'inadempimento da parte della Banca non potrà mai essere interpretata quale rinuncia o decadenza a far valere i diritti ad essa derivanti dalla presente clausola.

#### **Articolo 10 – Riservatezza**

Le informazioni e i dati connessi al presente Accordo rivestono carattere strettamente riservato e confidenziale, fermo restando che potranno essere portate a conoscenza di chiunque le singole iniziative di volta in volta promosse dalle Parti ai sensi dell'Accordo.

**Articolo 11 – Trattamento dei dati personali**

Il presente Accordo non comporta un trasferimento di dati personali tra le Parti. Qualora, in futuro, vi dovessero essere trattamenti di dati personali soggetti al Regolamento EU 679/2016, le Parti si riservano la facoltà di regolamentare detti trattamenti di volta in volta.

**Articolo 12 – Controversie**

Il presente Accordo, i suoi contenuti, applicazione, interpretazione e le relazioni tra le Parti sono regolati dal diritto italiano. Per qualsiasi divergenza in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo, le Parti si impegnano ad addivenire ad una soluzione amichevole in tempi ragionevoli, in linea con la natura programmatica e non vincolante dell'Accordo stesso.

Qualora la controversia non possa essere risolta in via amichevole, le Parti eleggono la competenza esclusiva del Foro di Parma.

**Articolo 13 – Referenti delle Parti**

Referenti delle Parti per il coordinamento delle attività di cui al presente Accordo sono:

**Per ANCE:**

Flavio  
Monosilio  
Tel. 0684567379  
Email: monosiliof@ance.it

Francesco  
Manni  
Tel. 0684567379  
Email: mannif@ance.it

**Per la Banca:**

Giovanni  
Silvano  
Tel. 0521915100  
Email: Giovanni.Silvano@credit-agricole.it

Cristiano  
Chiesi  
Tel. 0521990185  
Email: Cristiano.Chiesi@credit-agricole.it

\*\*\*\*\*

Qualora quanto sopra rifletta le nostre intese verbali e siate integralmente d'accordo, Vi preghiamo di voler restituire copia della presente debitamente sottoscritta in segno di integrale accettazione.

Crédit Agricole Italia S.p.A.

Crédit Agricole Italia S.p.A.  
Il Vice Direttore Generale  
Roberto Ghisellini



ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili  
Il Presidente  
Gabriele Buia



Spett.le  
**Crédit Agricole Italia S.p.A.**  
Via Università, 1  
43121 Parma

Prot. n. 4110/2020  
Roma, 13 agosto 2020

**Oggetto: Accordo**

Riscontriamo la Vostra comunicazione in data odierna, di cui di seguito trascriviamo integralmente il testo in segno di piena accettazione e conferma.

“Mitt.  
**Crédit Agricole Italia S.p.A.**  
Via Università, 1  
43121 Parma

Spett.le  
**Associazione Nazionale Costruttori Edili**  
Via Giuseppe Antonio Guattani, 16  
00161 - Roma

Parma, 13/08/2020

**Oggetto: Accordo**

*Egredi signori, facendo seguito alle intese pregresse, con la presente Vi comunichiamo la nostra proposta per la sottoscrizione di un Accordo.*

\*\*\*\*\*

**PROTOCOLLO DI INTESA**  
**tra**

**Associazione Nazionale Costruttori Edili**, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Antonio Guattani, n. 16 - 00161 (Roma), Codice Fiscale 8004110586 nella persona del Presidente, sig. Gabriele Buia, domiciliato per la carica presso la sede legale (Di seguito denominata “ANCE”)

e

**Crédit Agricole Italia S.p.A.** - Sede Legale Via Università, 1 - 43121 Parma. Capitale Sociale euro 979.232.540,00 i.v. - Iscritta al Registro Imprese di Parma, Codice Fiscale n. 02113530345, aderente al Gruppo IVA Crédit Agricole Italia, Partita Iva n. 02886650346. Codice ABI 6230.7. Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5435. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Capogruppo del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 6230.7 – soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Crédit Agricole S.A., (di seguito denominata “Banca”)

(di seguito ANCE e la Banca sono congiuntamente definite “**Parti**” e ciascuna di esse, singolarmente, una “**Parte**”)

**PREMESSO CHE**

- A) ANCE è una associazione di rappresentanza e assistenza del comparto edilizio-costruttivo italiano con diffusione sul territorio nazionale, ove è presente con strutture regionali e territoriali, e rappresenta le imprese edili ad essa associate (di seguito “**Imprese Associate ANCE**”);
- B) ANCE opera nel settore delle opere pubbliche, dell’edilizia abitativa, dell’edilizia commerciale industriale e della promozione edilizia ed attua politiche tese a valorizzare il patrimonio edilizio, al contempo consentendo al settore di appartenenza di emergere e consolidarsi, anche nell’ottica di portare un accrescimento del patrimonio complessivo del Paese;
- C) la Banca è un istituto di credito avente dimensione internazionale e forte vocazione territoriale, animata dallo spirito di sostegno ad imprese e privati in relazione alle rispettive necessità di accesso al credito;
- D) la crisi economica generata dalla pandemia globale da “Covid-19” ha generato un forte impatto sul fatturato delle aziende, con conseguenze in termini di calo degli investimenti ed incremento del fabbisogno di liquidità; il Gruppo bancario Crédit Agricole Italia ha manifestato l’intenzione di attivare una serie di interventi a favore delle imprese per favorire la ripresa economica, il rilancio delle attività e la tenuta del livello occupazionale;
- E) in ragione delle disposizioni all’art. 121, n. 1 lett. b) D.L. 34 del 19/05/2020 (di seguito per brevità denominato “**Decreto Rilancio**”, così come convertito in L. 77/2020) e delle ulteriori disposizioni attuative ed operative ad esso connesse e correlate, è data facoltà ai proprietari di immobili (così come ad altri soggetti, laddove aventi titolo su immobili) di effettuare lavori di recupero del patrimonio edilizio esistente a fronte di una valorizzazione del medesimo in termini di efficienza energetica e antisismica beneficiando di un contributo di imposta di entità variabile in ragione della tipologia di intervento effettuato (di seguito “**Credito di Imposta**”); in particolare, ai sensi della predetta normativa è data facoltà di reperire la provvista necessaria a sostenere finanziariamente i lavori stessi tramite attività di cessione del relativo contributo d’imposta, nei limiti e secondo le modalità previsti dalla legge;
- F) la Banca, tenuto conto di quanto rappresentato alle Premesse D) ed E), si è dichiarato disponibile ad entrare a far parte degli istituti attivi nella filiera operante nell’acquisto dei Crediti di Imposta, così fornendo un miglior servizio alla propria clientela;
- G) ANCE e la Banca riconoscono l’importanza di una collaborazione reciproca, finalizzata, inter alia, a supportare lo sviluppo delle Imprese Associate ANCE di tempo in tempo ritenute dalla Banca meritevoli, alle condizioni e termini meglio disciplinati dal presente protocollo di intesa non vincolante (di seguito “**Accordo**”);

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti convengono quanto segue:

**Articolo 1 – Obiettivi**

*Le Parti, con il presente Accordo si dichiarano disponibili ad avviare una collaborazione, nel rispetto della normativa applicabile, delle politiche aziendali e dei limiti statutari ed istituzionali di ciascuna Parte, al fine di favorire le reciproche sinergie nello studio e ricerca di soluzioni – in funzione delle sfere di competenza di ciascuna Parte e delle rispettive missioni aziendali – in favore delle Imprese Associate ANCE, anche legate alle opportunità nascenti dalla normativa riguardante il Credito di Imposta.*

#### **Articolo 2 – Azioni e iniziative**

*La Banca, in relazione a tutto quanto indicato nelle premesse al presente Accordo ed al precedente art. 1, si impegna a mettere a disposizione delle Imprese Associate ANCE una serie di soluzioni dedicate allo sviluppo dell'attività delle stesse (anche in armonia con le indicazioni del Decreto Rilancio, così come precisate nella citata Legge di conversione) volta a consentire il recupero del patrimonio edilizio, architettonico ed urbanistico italiano, anche introducendo innovazioni tecnologiche e misure di maggiore efficienza strutturale ed energetica in relazione agli edifici esistenti e di futura edificazione.*

*Ai fini di quanto sopra, la Banca intende mettere a disposizione delle Imprese Associate ANCE le iniziative di seguito dettagliate:*

- *svolgere un ruolo di supporto al tessuto produttivo per sostenere gli investimenti ed il circolante, fungendo da “veicolo” per garantire la liquidità necessaria a supportare le aziende che dovranno realizzare interventi di efficientamento energetico e/o sismico;*
- *effettuare attività di consulenza e supporto alle Imprese Associate ANCE in materia di accesso al credito, incluse forme di credito agevolato che tempo per tempo possano emergere anche in ambito nazionale o comunitario, ed effettuare specifiche analisi nei confronti delle Imprese Associate ANCE stesse volte alla formulazione di soluzioni creditizie dedicate a finanziare l'avviamento dei cantieri (cd. “finanziamenti ponte”, che saranno regolati a condizioni e termini – incluse le eventuali evidenze tecnico documentali che la Banca riterrà necessario acquisire – da definirsi in sede di specifica concessione);*
- *rendere liquidi i Crediti di Imposta acquisiti dalle imprese tramite il metodo dello “sconto in fattura” acquistando direttamente tali Crediti d'Imposta (ferma restando la capacità di assorbimento di tali crediti, sulla base delle concrete disponibilità della banca di tempo in tempo), mettendo a disposizione un'offerta di condizioni economiche specificamente dedicati alle Imprese Associate ANCE. La Banca opererà affinché il valore di acquisto dei Crediti d'Imposta sia pari al corrispettivo contrattuale esposto in fattura inerente l'intervento agevolato i cui costi, principali e accessori, rientrano nell'aliquota del 110% (centodieci per cento), fermo restando che la predetta misura del corrispettivo di cessione potrà subire modifiche in base (i) alle variazioni inerenti i tassi di interesse tempo per tempo applicabili all'approvvigionamento di risorse finanziarie bancarie e (ii) alle effettive condizioni a carico della Banca per l'utilizzo del credito fiscale riguardante i Crediti d'Imposta, così come sarà disciplinato in via definitiva ai sensi dei provvedimenti normativi di prossima emanazione. Per la cessione dei crediti derivanti da interventi non agevolati con l'aliquota del 110% (centodieci per cento), invece, il relativo prezzo di acquisto sarà regolato da un successivo addendum al presente Accordo;*
- *finanziamenti a medio-lungo termine che potranno essere abbinati alle misure previste dal cd. “Decreto Liquidità” (D.L. 23/2020, così come convertito in L. 40/2020) in materia di accesso al Fondo Centrale di Garanzia e di rilascio da parte di SACE S.p.A. della garanzia denominata “Garanzia Italia”;*
- *ai fini della valutazione della solidità economica, patrimoniale e finanziaria delle singole Imprese Associate ANCE e/o della validità del progetto di sviluppo immobiliare*

*presentato alla Banca ai fini di verifica di disponibilità di quest'ultima a fornire supporto finanziario, la Banca stessa potrà considerare, in aggiunta alle valutazioni discrezionali ed indipendenti dalla stessa effettuate, i risultati del sistema di analisi realizzato da Ance, in collaborazione con la società di consulenza Modefinance S.r.l., denominato "Ti Accompagno In Banca"; le Parti precisano che tale sistema di analisi è da qualificarsi alla stregua di un elemento aggiuntivo rispetto alle valutazioni ordinariamente effettuate dalla Banca anche ai fini dell'accesso alle misure di sostegno attualmente in vigore ai sensi del cd. "Decreto Liquidità" in materia di accesso ad operazioni di finanziamento garantite dal Fondo Centrale di Garanzia o dalla Garanzia Italia emessa da Sace S.p.A.;*

- *operazioni di leasing, attraverso la società prodotta Crédit Agricole Leasing Italia S.r.l., che sostiene le iniziative green sul territorio italiano destinate alla produzione di energia rinnovabile, come impianti eolici, fotovoltaici, centrali idroelettriche, e impianti a biomassa e biogas;*
- *effettuare le attività di acquisto dei Crediti di Imposta avvalendosi delle funzionalità tecniche delle piattaforme appositamente sviluppate e fornite da controparti di comprovata esperienza, convenzionate con ANCE ed approvate dalla Banca stessa, inclusive peraltro di funzioni di supporto di natura tecnico amministrativa riguardanti la gestione di documentazione di certificazione e asseverazione riguardante i Crediti di Imposta stessi. Il costo dei servizi offerti dalle predette piattaforme sarà a carico dei soggetti cedenti, fermo restando che le condizioni del presente Accordo sono riservate soltanto alle Imprese Associate ANCE che addivengano al perfezionamento di cessioni del Credito d'Imposta con la Banca mediante l'utilizzo delle già citate piattaforme.*

*Inoltre, ad ulteriore supporto delle finalità e delle proposte sopra descritte, con riferimento a iniziative legate al tema dello sviluppo sostenibile e del rispetto dell'ambiente, la Banca promuove le seguenti iniziative:*

- *costituzione di un plafond specifico, a condizioni agevolate, dedicato ad affiancare le aziende orientate allo sviluppo della "cd. Green Economy" sostenendo le imprese virtuose che investono nel green e nella cd. "economia circolare".*
- *supporto delle imprese che abbiano avviato riorganizzazione dei processi produttivi ed il contenimento dei consumi attraverso l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili quali fotovoltaico, idroelettrico, biomasse ed eolico (prodotto "Energicamente Business");*
- *supporto ai clienti privati per interventi di riqualificazione energetica degli edifici fino all'importo di Euro 75.000,00 per l'installazione di impianti o soluzioni per la produzione energetica o di acqua calda da fonti rinnovabili, per il miglioramento dell'isolamento termico dell'edificio, per la sostituzione di impianti di riscaldamento e raffreddamento con soluzioni tecnologiche maggiormente efficienti (prodotto "Energicamente Gran Prestito");*
- *concessione di mutui casa a condizioni agevolate per l'acquisto di immobili aventi classe energetica virtuosa (classe energetica A o B) oppure per ristrutturazione con miglioramento dell'efficienza energetica di 2 classi o del 30% (prodotto "Mutuo Crédit Agricole");*
- *sviluppo di operazioni di factoring per il sostegno ai fornitori;*
- *proposta di soluzioni di natura assicurativa attraverso le società del Gruppo Crédit Agricole Creditor Insurance e Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. che consentano di proteggere l'attività di impresa e tutelare l'equilibrio finanziario, contribuendo alla continuità dell'attività di impresa in caso di imprevisti.*

*(Per i dettagli dei prodotti sopra descritti si rimanda alla documentazione di trasparenza bancaria tempo per tempo rilasciata dalla Banca e reperibile, tra l'altro, nell'apposita sezione del proprio sito internet).*

*Per il perseguimento delle finalità di cui al presente Accordo, in linea con quanto previsto all'art. 1 che precede, le Parti condividono di sviluppare una collaborazione fra di esse, anche derivante da approfondimenti di natura tecnica ed economica, con scambio di documenti e informative reciproche nell'ambito della materia relativa agli incentivi per la riqualificazione del patrimonio immobiliare (fermo restando in ogni caso quanto previsto al successivo art. 11), eventualmente da effettuarsi tempo per tempo sulle diverse declinazioni che il Credito di Imposta assumerà in concreto anche in relazione a modifiche e aggiornamenti introdotti dagli enti ed amministrazioni competenti (nei limiti di attribuzione anche derivanti da direttive interne e policies). In particolare, le Parti concordano di sin da ora di costituire, a fini di sviluppo dell'Accordo, un gruppo di lavoro condiviso con cui a) assicurare il coordinamento e il monitoraggio delle attività oggetto del presente Accordo e b) individuare eventuali ulteriori azioni utili al raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo.*

*Il suddetto gruppo di lavoro condiviso potrà essere convocato in ogni momento su iniziativa di ciascuna Parte al fine di valutare o discutere singole iniziative e modalità di avanzamento o sviluppo di attività oggetto del presente Accordo; resta inteso che in nessun caso la Banca, con la firma dell'Accordo, potrà essere ritenuta impegnata alla costituzione di un proprio team dedicato allo sviluppo delle attività in esame.*

*Le Parti, anche tramite il gruppo di lavoro condiviso di cui sopra, si impegnano a pianificare incontri ed appuntamenti dedicati alla promozione dell'Accordo, anche mediante l'ausilio delle entità territoriali di ANCE, attraverso i quali confrontarsi con le Imprese Associate ANCE al fine di promuovere prodotti e soluzioni finanziarie dedicati al settore edile, definendo congiuntamente le modalità di comunicazione e tenendo in considerazione anche la pianificazione di attività tempo per tempo organizzata da ANCE nei confronti dei propri associati. ANCE si impegna, in generale, a realizzare le condizioni per favorire l'incontro tra i referenti territoriali, al fine di favorire la conoscenza delle rispettive strutture operanti sul territorio per agevolare lo sviluppo dell'Accordo. È fin d'ora espressamente pattuito che soltanto la Banca avrà facoltà, nel rispetto della normativa di trasparenza bancaria vigente, di effettuare comunicazioni informative in merito alle caratteristiche dei prodotti bancari offerti, così come ogni altra attività che possa essere qualificata come promozione, collocamento di prodotti bancari o finanziari.*

*Le Parti concordano espressamente che il presente Accordo non costituisce alcuna obbligazione in capo alle Parti e non comporta alcun obbligo di adesione di una Parte alle iniziative di natura finanziaria, o altre tipologie di iniziative proposte da alcuna delle altre Parti. Ciascuna Parte assumerà pertanto ogni decisione in piena autonomia, svolgerà le analisi e le valutazioni nella propria esclusiva discrezionalità e, pertanto, nessuna delle Parti potrà essere ritenuta responsabile nei confronti dell'altra Parte per le decisioni assunte e, eventualmente, per le modalità di realizzazione di ciascuna iniziativa.*

### **Articolo 3 – Decorrenza e durata**

*Il presente Accordo si intenderà efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione ed avrà durata fino al giorno 31/12/2021. Il presente Accordo si rinnova tacitamente di anno in anno salvo recesso di una delle Parti, ai termini ed alle condizioni di cui al successivo art. 5.*

#### **Articolo 4 – Rapporti tra le Parti**

*Il presente Accordo non comporta alcun vincolo di esclusiva per le Parti che restano, pertanto, libere di sottoscrivere accordi analoghi al presente con altri soggetti, fatti salvi eventuali vincoli di esclusiva che dovessero essere concordati tra le Parti, in relazione a specifiche forme di collaborazione.*

*Con il presente Accordo, le Parti non hanno inteso creare tra loro alcun rapporto di agenzia, joint venture societaria, consorzio, o altro. Nessuna Parte potrà utilizzare, totalmente o parzialmente, il nome dell'altra Parte o uno qualsiasi dei suoi marchi o nomi commerciali, senza il preventivo consenso scritto della relativa Parte, fatti salvi ulteriori diversi accordi tra le Parti, in relazione a specifiche forme di collaborazione di cui al precedente articolo 2.*

#### **Articolo 5 – Recesso**

*Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Accordo in qualunque momento mediante comunicazione scritta da inviarsi all'altra Parte.*

*Lo scioglimento del presente Accordo non produrrà alcun effetto sulle attività eventualmente in corso di esecuzione al momento della cessazione, che resteranno regolate, per quanto di ragione, dal presente Accordo e/o dalle ulteriori intese raggiunte, al fine di garantire la continuità nelle attività intraprese. Nel caso di recesso, gli eventuali impegni già assunti dalle Parti ai sensi di specifici accordi dovranno, quindi, essere portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.*

#### **Articolo 6 – Modifiche**

*Le Parti possono concordare eventuali modifiche al presente Accordo. Le modifiche dovranno avere necessariamente forma scritta e dovranno essere approvate da ciascuna Parte.*

#### **Articolo 7 – Assenza di corrispettivi, Spese ed Oneri**

*Il presente Accordo non prevede oneri finanziari, né diritto a prestazioni di natura corrispettiva, a carico delle Parti. Resta inteso che qualora venissero sottoscritti fra le Parti contratti specifici o ulteriori convenzioni in relazione a singole e specifiche forme di collaborazione, tali contratti o convenzioni potranno disciplinare la presenza di eventuali oneri e corrispettivi a carico delle Parti.*

*Ciascuna Parte terrà a proprio carico eventuali spese ed oneri sostenuti per la conclusione ed attuazione del presente Accordo, ivi inclusi quelli afferenti eventuali collaboratori o consulenti, salvo diverse pattuizioni scritte tra le Parti. Conseguentemente, ciascuna delle Parti non potrà essere ritenuta responsabile dei costi sostenuti o delle obbligazioni assunte dalle altre Parti.*

*La cessazione del presente Accordo per qualunque causa non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento, a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura (ivi inclusi danni, costi od oneri), in favore di alcuna delle Parti.*

#### **Articolo 8 – Trattamento fiscale**

*Il presente Accordo è soggetto, solo in caso d'uso, ad imposta di registro misura fissa ai sensi dell'art. 4 della Tariffa – Parte seconda del DPR 26 aprile 1986, n. 131.*

#### **Articolo 9 – Dichiarazioni ai sensi del D.Lgs. 231/2001**

*ANCE dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. 231/2001, nonché di aver appreso che la Banca, in ottemperanza al decreto stesso, ha adottato un proprio Modello di*

*Organizzazione, Gestione e Controllo, reperibile sul sito internet <http://gruppo.credit-agricole.it>, che può essere richiesto, in qualsiasi momento, all'indirizzo di posta elettronica certificata [segreteria generale@pec.credit-agricole.it](mailto:segreteria generale@pec.credit-agricole.it) oppure all'indirizzo di posta elettronica ordinaria [CU07869CARIPARMA@credit-agricole.it](mailto:CU07869CARIPARMA@credit-agricole.it).*

*ANCE dichiara, altresì, di aver preso visione e, pertanto, di conoscere il contenuto del documento denominato Codice Etico e della Carta Etica del gruppo Crédit Agricole, adottati dalla Banca e dalle società di appartenenza del proprio gruppo e reperibili sul sito internet <http://gruppo.credit-agricole.it>.*

*ANCE si impegna ad osservare e rispettare, nonché a far osservare e rispettare ai suoi ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori di qualunque genere, le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni e modificazioni, nonché tutte le disposizioni di legge ivi richiamate e quelle comportanti una responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del citato decreto.*

*ANCE si impegna a non assumere – e a far sì che i suoi ausiliari, dipendenti e/o collaboratori di qualunque genere non assumano – comportamenti che possano confliggere con i principi della Carta Etica del gruppo Crédit Agricole e del Codice Etico del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia.*

*ANCE, nei limiti in cui l'attività da esso svolta rilevi ai fini della possibile commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, dichiara di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali comportanti una responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del citato decreto, avendo adottato procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati.*

*L'inadempimento, da parte di ANCE, a tali obblighi nonché la commissione e/o il tentativo di commissione di uno degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001, posto in essere dallo stesso o dai propri dipendenti o collaboratori che vengano in contatto con la Banca o con una società appartenente al Gruppo Crédit Agricole nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo, costituirà grave inadempimento di ANCE, legittimando di conseguenza la Banca a risolvere immediatamente il Accordo medesimo ex art. 1456 cod. civ. dandone semplicemente comunicazione scritta, fermo restando il diritto della Banca al risarcimento del danno eventualmente subito.*

*In ogni caso, l'eventuale tolleranza dell'inadempimento da parte della Banca non potrà mai essere interpretata quale rinuncia o decadenza a far valere i diritti ad essa derivanti dalla presente clausola.*

#### **Articolo 10 – Riservatezza**

*Le informazioni e i dati connessi al presente Accordo rivestono carattere strettamente riservato e confidenziale, fermo restando che potranno essere portate a conoscenza di chiunque le singole iniziative di volta in volta promosse dalle Parti ai sensi dell'Accordo.*

#### **Articolo 11 – Trattamento dei dati personali**

*Il presente Accordo non comporta un trasferimento di dati personali tra le Parti. Qualora, in futuro, vi dovessero essere trattamenti di dati personali soggetti al Regolamento EU 679/2016, le Parti si riservano la facoltà di regolamentare detti trattamenti di volta in volta.*

#### **Articolo 12 – Controversie**

*Il presente Accordo, i suoi contenuti, applicazione, interpretazione e le relazioni tra le Parti sono regolati dal diritto italiano. Per qualsiasi divergenza in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo, le Parti si impegnano ad addivenire ad una soluzione*

*amichevole in tempi ragionevoli, in linea con la natura programmatica e non vincolante dell'Accordo stesso.*

*Qualora la controversia non possa essere risolta in via amichevole, le Parti eleggono la competenza esclusiva del Foro di Parma.*

**Articolo 13 – Referenti delle Parti**

*Referenti delle Parti per il coordinamento delle attività di cui al presente Accordo sono:*

**Per ANCE:**

*Flavio*

*Monosilio*

*Tel. 0684567379*

*Email: monosiliof@ance.it*

*Francesco*

*Manni*

*Tel. 0684567379*

*Email: mannif@ance.it*

**Per la Banca:**

*Giovanni*

*Silvano*

*Tel. 0521915100*

*Email: Giovanni.Silvano@credit-agricole.it*

*Cristiano*

*Chiesi*

*Tel. 0521990185*

*Email: Cristiano.Chiesi@credit-agricole.it*

\*\*\*\*\*

*Qualora quanto sopra rifletta le nostre intese verbali e siate integralmente d'accordo, Vi preghiamo di voler restituire copia della presente debitamente sottoscritta in segno di integrale accettazione.*

*Firmato Crédit Agricole Italia S.p.A. ”*

Per integrale accettazione di tutto quanto sopra riportato

**ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili**

Il Presidente

Gabriele Buia





# Coverage Territoriale del Gruppo Crédit Agricole Italia

# Il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia




Il **Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia**, attraverso le sue banche commerciali, si pone come **banca di prossimità** coprendo tutti i segmenti di mercato grazie a un posizionamento distintivo costruito attorno al cliente.

L'offerta si rivolge a **persone, famiglie, imprese e clientela Istituzionale** attraverso il **canale Retail e Private**, la **rete dei Consulenti Finanziari** e il **canale Banca d'Impresa**:



# La segmentazione si basa sul fatturato ma riflette anche un modello di servizio dedicato



\*L'Area Special Network, trasversale a livello di fatturato, gestisce i settori della Promozione Immobiliare e Hotellerie



# Direzione Banca d'Impresa Coverage Territoriale



**Matteo ZORZET**

**Capo Area Territoriale**

*Matteo.Zorzet@credit-agricole.it*  
Cell. 3386846037  
Tel. 0187773423

**Leonardo VALENTI**

Responsabile Mercato d'Impresa

**TORINO**

*Leonardo.Valenti@credit-agricole.it*  
Cell. 3666661291

**Alessandro MAINI**

Responsabile Mercato d'Impresa

**GENOVA**

*Alessandro.Maini@credit-agricole.it*  
Cell. 3358109994  
Tel. 0105355933

**Silvia MUCCINI**

Responsabile Mercato d'Impresa

**LA SPEZIA**

*Silvia.Muccini@credit-agricole.it*  
Cell. 3351529421  
Tel. 0187579356





**Ciro D'APICE**

**Capo Area Territoriale**

*Ciro.DApice@credit-agricole.it*  
Cell. 3386310375  
Tel. 0288245093

**Ambrogio CREMONESI**

Responsabile Mercato d'Impresa  
**MILANO**

*Ambrogio.Cremonesi@credit-agricole.it*  
Cell. 3346655423  
Tel. 0288245285

**Alessandro ANTONIOTTI**

Responsabile Mercato d'Impresa  
**LOMBARDIA SUD**

*Alessandro.Antoniotti@credit-agricole.it*  
Cell. 3316791126  
Tel. 0376432311

**Aniello APICELLA**


Responsabile Mercato d'Impresa  
**LOMBARDIA NORD**

*Aniello.Apicella@credit-agricole.it*  
Cell. 3346980511  
Tel. 0332804127

**Giuseppe SARCINA**

Responsabile Mercato d'Impresa  
**LOMBARDIA EST**

*Giuseppe.Sarcina@credit-agricole.it*  
Cell. 331/791145  
Tel. 0305124366





## Luca FORNARI Capo Area Territoriale

*Luca.Fornari@credit-agricole.it*  
Cell. 3357485675  
Tel. 0497780205

**Gianlorenzo BALDAN**  
Responsabile Mercato d'Impresa  
**TREVISO**  
*Gianlorenzo.Baldan@credit-agricole.it*  
Cell. 3480715507  
Tel. 0422309144

**Alessia GIUDICA**  
Responsabile Mercato d'Impresa  
**PADOVA**  
*Alessia.Giudica@credit-agricole.it*  
Cell. 3336034131  
Tel. 0498230016

**Mauro TECOVICH**  
Responsabile Mercato d'Impresa  
**TRIESTE**  
*Mauro.Tecovich@credit-agricole.it*  
Cell. 3480171080

**Giorgio MARAGON**  
Responsabile Mercato d'Impresa  
**VENEZIA**  
*Giorgio.Maragon@credit-agricole.it*  
Cell. 3386023602  
Tel. 0412381932

**Marco FORNI**  
Responsabile Mercato d'Impresa  
**UDINE**  
*Marco.Forni@credit-agricole.it*  
Cell. 3400541578  
Tel. 0432412521

**Sebastiano AGOSTINI**  
Responsabile Mercato d'Impresa  
**PORDENONE**  
*Sebastiano.Agostini@credit-agricole.it*  
Cell. 3485915895  
Tel. 043435043



**Carlo ZUCHELLA**  
Responsabile Mercato d'Impresa  
**VERONA**  
*Carlo.Zucchella@credit-agricole.it*  
Cell. 3356419188  
Tel. 0458201351

**Nicola FRIGO**  
Responsabile Mercato d'Impresa  
**VICENZA**  
*Nicola.Frigo@credit-agricole.it*  
Cell. 3386459821  
Tel. 0498230016



**Gian Paolo SCALA**  
Capo Area Territoriale

*GianPaolo.Scala@credit-agricole.it*  
Cell. 3357485718  
Tel. 0521990141

**Alice Maria MAINI**  
Responsabile Mercato d'Impresa  
**PARMA OVEST**

*Maria.Maini@credit-agricole.it*  
Cell. 3669035049  
Tel. 0521990101

**Elena Maria SERENA**  
Responsabile Mercato d'Impresa  
**PIACENZA**

*Elena.Serena@credit-agricole.it*  
Cell. 3316393788

**Roberto ELEUTERI**  
Responsabile Mercato d'Impresa  
**PARMA EST**

*Roberto.Eleuteri@credit-agricole.it*  
Cell. 3311879048  
Tel. 0521914892





**Andrea RICCI**

**Capo Area Territoriale**

*Andrea.Ricci@credit-agricole.it*  
Cell. 3666657381

**Giovanni GHELFI**

Responsabile Mercato d'Impresa

**BOLOGNA**

*Giovanni.Ghelfi@credit-agricole.it*  
Cell. 3357485707  
Tel. 0513519530

**Michele Angelo SACCHI**

Responsabile Mercato d'Impresa

**REGGIO EMILIA**


*Michele.Sacchi@credit-agricole.it*  
Cell. 3346980474  
Tel. 0522238911

**Pasquale MONTELLA**

Responsabile Mercato d'Impresa

**MODENA**

*Pasquale.Montella@credit-agricole.it*  
Cell. 3316791153  
Tel. 0594390514





**Fabio NICCOLAI**  
Capo Area Territoriale

*Fabio.Niccolai@credit-agricole.it*  
Cell. 3357485686  
Tel. 0547358765

**Gilberto MARTINETTI**  
Responsabile Mercato d'Impresa  
**RIMINI**

*Gilberto.Martinetti@credit-agricole.it*  
Cell. 3371472384

**Livia TREVISSOI**  
Responsabile Mercato d'Impresa  
**CESENA**

*Livia.Trevissoi@credit-agricole.it*  
Cell. 3346198753  
Tel. 0547358200





**Fabrizio CARMASSI**  
Capo Area Territoriale


*Fabrizio.Carmassi@credit-agricole.it*  
Cell. 3666089796  
Tel. 0571404414

**Claudio MANENTI**  
Responsabile Mercato d'Impresa  
**FIRENZE**

*Claudio.Manenti@credit-agricole.it*  
Cell. 3316791121

**Riccardo ROSATI**  
Responsabile Mercato d'Impresa  
**SANTA CROCE**

*Riccardo.Rosati@credit-agricole.it*  
Cell. 3351511035  
Tel. 0571404414





**Federica SOTTANELLA**

**Capo Area Territoriale**

*Federica.Sottanella@credit-agricole.it*  
Cell. 3386845858  
Tel. 06593572400

**Roberto ADDONISIO**


Responsabile Mercato d'Impresa  
**NAPOLI**

*Roberto.Addonisio@credit-agricole.it*  
Cell. 3386554468  
Tel. 081322427

**Maurizio STAIANO**

Responsabile Mercato d'Impresa  
**ROMA**

*Maurizio.Staiano@credit-agricole.it*  
Cell. 3346980865  
Tel. 06593572402





## **Fabio MONTAGNA**

### **Capo Area**

*Fabio.Montagna@credit-agricole.it*

Cell. 3316302735

Tel. 0288245538

## **Francesco CANTELE**

Responsabile Territoriale Large Corporate

### **MILANO**

*Francesco.Cantele@credit-agricole.it*

Cell. 3316182958

Tel. 0288245432

## **Davide FOSSATI**

Responsabile Territoriale Large Corporate

### **PARMA**

*Davide.Fossati@credit-agricole.it*

Cell. 3346980486

Tel. 0521990177

## **Fabio GHIANDONI**


Responsabile Territoriale Large Corporate

### **ROMA**

*Fabio.Ghiandoni@credit-agricole.it*

Cell. 3316342086

Tel. 06593572401





**Cristiano CHIESI**

**Capo Area**

*Cristiano.Chiesi@credit-agricole.it*  
Cell. 3357759542  
Tel. 0521990185

**Elena Zoni**

Responsabile Territoriale Special Network

**PARMA**

*elena.zoni@credit-agricole.it*  
Cell. +393371287004  
Tel. +390521990138

**Giorgio Fiore**

Responsabile Territoriale Special Network

**ROMA**

*giorgio.fiore@credit-agricole.it*  
Cell. +393316074211  
Tel. +3906593572306

**Daniela Sartori**

Responsabile Territoriale Special Network

**MILANO**


*daniela.sartori@credit-agricole.it*  
Cell. +393351860671  
Tel. +390523541343

**Stefano Businaro**

Responsabile Territoriale Special Network


**PORDENONE**

*stefano.businaro@credit-agricole.it*  
Cell. +393485292011  
Tel. +390434233219





# **Direzione Retail Coverage Territoriale**



**Stefano BERTOLINI**  
Responsabile Commerciale

[Stefano.Bertolini@credit-agricole.it](mailto:Stefano.Bertolini@credit-agricole.it)

Cell. 3358469832

**Riccardo SISTI**  
Specialista


[Riccardo.Sisti@credit-agricole.it](mailto:Riccardo.Sisti@credit-agricole.it)

Cell. 3351437437

**Fabio VENUTI**

[Fabio.Venuti@credit-agricole.it](mailto:Fabio.Venuti@credit-agricole.it)

Cell. 3311969626



**Fabio BOLZONI**  
Responsabile Commerciale

[Fabio.Bolzoni@credit-agricole.it](mailto:Fabio.Bolzoni@credit-agricole.it)

Cell. 3357722051

**Danilo VITALI**  
Specialista


[Danilo.Vitali@credit-agricole.it](mailto:Danilo.Vitali@credit-agricole.it)

Cell. 3346436058

**Mauro PERINO**  
Specialista

[Mauro.Perino@credit-agricole.it](mailto:Mauro.Perino@credit-agricole.it)

Cell. 3316466762



**Paolo BOSOTTI**  
Responsabile Commerciale

[Paolo.Bosotti@credit-agricole.it](mailto:Paolo.Bosotti@credit-agricole.it)

Cell. 3346997882

**Luca NOVIELLO**  
Specialista

[Luca.Noviello@credit-agricole.it](mailto:Luca.Noviello@credit-agricole.it)

Cell. 3346980434



**Dino BERTINI**  
Responsabile Commerciale

[Dino.Bertini@credit-agricole.it](mailto:Dino.Bertini@credit-agricole.it)

Cell. 3351318006

**Amir DE VINCENTIS**

Specialista

[Amir.DeVincentis@credit-agricole.it](mailto:Amir.DeVincentis@credit-agricole.it)


Cell. 3397726616

**Davide BASILE**

Specialista

[Davide.Basile@credit-agricole.it](mailto:Davide.Basile@credit-agricole.it)

Cell. 3667809762



**Filippo BASIOLA**  
Responsabile Commerciale

[Filippo.Basiola@credit-agricole.it](mailto:Filippo.Basiola@credit-agricole.it)

Cell. 3666545147

**Massimiliano POLI**

Specialista

[Massimiliano.Poli@credit-agricole.it](mailto:Massimiliano.Poli@credit-agricole.it)


Cell. 3666863419

**Roberto RONZONI**

Specialista

[Roberto.Ronzoni@credit-agricole.it](mailto:Roberto.Ronzoni@credit-agricole.it)

Cell. 3336411112



**Emilio DI CASTRO**  
Responsabile Commerciale

[Emilio.DiCastro@credit-agricole.it](mailto:Emilio.DiCastro@credit-agricole.it)

Cell. 3351366631

**Ivan RIPARBELLI**  
Specialista

[Ivan.Riparbelli@credit-agricole.it](mailto:Ivan.Riparbelli@credit-agricole.it)

Cell. 3316793331



**Monya GIARNÒ**  
Responsabile Commerciale

[Monya.Giarno@credit-agricole.it](mailto:Monya.Giarno@credit-agricole.it)

Cell. 3355790654

**Massimo FORTE**

Specialista

[Massimo.Forte@credit-agricole.it](mailto:Massimo.Forte@credit-agricole.it)


Cell. 3356408660

**Paola BOSCHI**

Specialista

[Paola.Boschi@credit-agricole.it](mailto:Paola.Boschi@credit-agricole.it)

Cell. 3666333432



**Massimo LUCIDI**  
Responsabile Commerciale

[Massimo.Lucidi@credit-agricole.it](mailto:Massimo.Lucidi@credit-agricole.it)

Cell. 3351323980

**Mauro ROMANO**

Specialista

[Mauro.Romano@credit-agricole.it](mailto:Mauro.Romano@credit-agricole.it)

Cell. 3666619505

**Riccardo CARROZZO**

Specialista

[Riccardo.Carrozzo@credit-agricole.it](mailto:Riccardo.Carrozzo@credit-agricole.it)

Cell. 3371469848



**Davide LEONARDI**  
Responsabile Commerciale


[Davide.Leonardi@credit-agricole.it](mailto:Davide.Leonardi@credit-agricole.it)

Cell. 3485423847

**Giuseppe CADAMURO**  
Specialista

[Giuseppe.Cadamuro@credit-agricole.it](mailto:Giuseppe.Cadamuro@credit-agricole.it)

Cell. 3482745190



**Luciano LOVISOTTO**  
Responsabile Commerciale

[Luciano.Lovisotto@credit-agricole.it](mailto:Luciano.Lovisotto@credit-agricole.it)

Cell. 3480792062

**Giancarlo BARBESIN**

Specialista

[Giancarlo.Barbesin@credit-agricole.it](mailto:Giancarlo.Barbesin@credit-agricole.it)

Cell. 3480892130